

Cari Colleghi,

vista la Circolare del Ministero di Giustizia del 27 novembre 2013 con la quale è stato disposto che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell'ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al Consiglio Nazionale Forense e agli ordini circondariali dall'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247;

vista la circolare del Consiglio Nazionale Forense del 21 febbraio 2014, con la quale, la formazione (di preparazione e di aggiornamento) degli avvocati mediatori è stata sensibilmente ridotta rispetto alle previsioni del DM 180/2010 vevoli per tutti i mediatori;

vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena del 17/2/2015 che chiede ai Mediatori iscritti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine Forense una formazione specifica e aggiornata biennale ;

vista la recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 5230/2015 che ha riconosciuto come la formazione degli avvocati mediatori non possa essere assimilata alla ordinaria attività di aggiornamento prevista per tutti gli avvocati dall'ordinamento forense, ma debba essere finalizzata a garantire un'adeguata preparazione e professionalità del mediatore, anche alla luce dei principi espressi nella direttiva 2008/52/CE;

Pertanto, si ribadisce che entro il **31/12/2016** occorrerà svolgere le seguenti attività:

- partecipi ad almeno tre procedure di mediazione complete, (compreso il primo incontro) in qualità di uditore; la Segreteria è a disposizione per concordare con i mediatori la partecipazione alle procedure, nel rispetto del numero massimo di uditori ammessi per ogni procedura;
- nove ore di partecipazione ad incontri di attività formativa presso un Ente accreditato come Ente di formazione (si precisa che per l'anno in corso non sono previsti corsi presso il nostro Organismo)

Per l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena  
Il Coordinatore